

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 5 agosto 2019

Individuazione delle zone di frontiera o di transito ai fini dell'attuazione della procedura accelerata di esame della richiesta di protezione internazionale. (19A05525)

(GU n.210 del 7-9-2019)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 28-bis, comma 1-quater del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dall'art. 9, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, che demanda ad un decreto adottato dal Ministro dell'interno l'individuazione delle zone di frontiera e di transito, nelle quali si applica la procedura accelerata di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter del medesimo art. 28-bis, prevedendo che con il medesimo provvedimento possono essere istituite fino a cinque nuove sezioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di «Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale»;

Visto il regolamento (CE) 2016/399 del 9 marzo 2016 concernente il «Regolamento del Parlamento europeo che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)»;

Visti il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Considerato che l'esame delle domande di protezione internazionale presentate nelle zone di frontiera, alle quali si applica la procedura accelerata di cui all'art. 28-bis, comma 1-ter, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, può essere assicurato dalle Commissioni territoriali e dalle sezioni già operanti, integrate da due nuove sezioni;

Ritenuto di dover individuare le zone di frontiera o di transito al fine di dare piena attuazione alle disposizioni di cui al citato art. 28-bis, comma 1-quater, del decreto legislativo n. 25 del 2008;

Decreta:

Art. 1

Oggetto del decreto

1. Il presente decreto individua le zone di frontiera o di transito nelle quali per le domande di protezione internazionale presentate nei casi previsti dall'art. 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio

2008, n. 25, si applicano le procedure accelerate.

2. Il presente decreto provvede, altresì, ad istituire ulteriori sezioni delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, ai sensi del comma 1-quater, ultimo capoverso, dell'art. 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, definendone gli ambiti di competenza.

Art. 2

Individuazione delle zone di frontiera o di transito

1. Le zone di frontiera o di transito di cui all'art. 1, comma 1, sono individuate in quelle esistenti nelle seguenti province:

- a) Trieste, Gorizia;
- b) Crotone, Cosenza, Matera, Taranto, Lecce, Brindisi;
- c) Caltanissetta, Ragusa, Siracusa, Catania, Messina;
- d) Trapani, Agrigento;
- e) Città' Metropolitana di Cagliari, Sud Sardegna.

Art. 3

Esame delle domande presentate nelle zone di frontiera o di transito.
Istituzione di ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali e ambiti di competenza

1. Ai sensi del comma 1-quater, ultimo capoverso, dell'art. 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono istituite le seguenti sezioni delle Commissioni territoriali:

a) Matera, insediata presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Matera, che opera nell'ambito della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bari, per la zona di frontiera di Matera;

b) Ragusa, insediata presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Ragusa, che opera nell'ambito della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Siracusa, per la zona di frontiera di Ragusa.

2. L'esame delle domande di protezione internazionale presentate nelle zone di frontiera o di transito di cui all'art. 2, è effettuato dalle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale o dalle relative sezioni, competenti sulla base della circoscrizione territoriale del luogo in cui è presentata la domanda. Nella tabella riportata nell'allegato A), che costituisce parte integrante del presente decreto, accanto a ciascuna provincia delle zone di frontiera o di transito di cui all'art. 2 è indicata la Commissione territoriale competente ad esaminare le domande.

Art. 4

Disposizioni finali e clausola di invarianza finanziaria

1. Fino alla piena operatività delle sezioni delle Commissioni territoriali, istituite dall'art. 3, comma 1, la competenza per l'esame delle domande di protezione internazionale presentate nelle zone di frontiera o di transito di Matera e di Ragusa resta attribuita rispettivamente alle Commissioni territoriali di Bari e di Siracusa.

2. Dell'attuazione del presente decreto sono incaricati il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza ed il Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, ciascuno per quanto di rispettiva competenza.

3. All'attuazione del presente decreto il Dipartimento della pubblica sicurezza provvede con le risorse umane, strumentali e logistiche disponibili a legislazione vigente, senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato. Agli oneri connessi all'istituzione e al funzionamento delle Sezioni delle commissioni territoriali istituite dall'art. 3, comma 1, lettere a) e b), si provvede con le risorse di cui all'art. 39, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana.

Roma, 5 agosto 2019

Il Ministro dell'interno: Salvini

Registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 2019

Ministero dell'interno, foglio n. 1996

Allegato A

=====+	
ZONE DI FRONTIERA O DI TRANSITO	COLLEGI TERRITORIALI PER L'ESAME DELLE DOMANDE PRESENTATE PRESSO LE ZONE DI FRONTIERA O DI TRANSITO
+-----+	
A) TRIESTE	Commissione Territoriale di TRIESTE
+-----+	
A) GORIZIA	Commissione Territoriale di TRIESTE
+-----+	
B) CROTONE	Commissione Territoriale di CROTONE
+-----+	
B) COSENZA	Commissione Territoriale di CROTONE
+-----+	
B) MATERA	Sezione Territoriale della Commissione di BARI*
+-----+	
B) TARANTO	Commissione Territoriale di BARI
+-----+	
B) LECCE	Commissione Territoriale di LECCE
+-----+	
B) BRINDISI	Commissione Territoriale di LECCE
+-----+	
C) CALTANISSETTA	Commissione Territoriale di SIRACUSA
+-----+	
C) RAGUSA	Sezione Territoriale della Commissione di SIRACUSA*
+-----+	
C) SIRACUSA	Commissione Territoriale di SIRACUSA
+-----+	
C) CATANIA	Commissione Territoriale di CATANIA
+-----+	
C) MESSINA	Commissione Territoriale di CATANIA*
+-----+	
D) TRAPANI	Sezione Territoriale della Commissione di PALERMO
+-----+	
D) AGRIGENTO	Sezione Territoriale della Commissione di PALERMO
+-----+	
E) CAGLIARI	Commissione Territoriale di CAGLIARI
+-----+	
E) SUD SARDEGNA	Commissione Territoriale di CAGLIARI
+-----+	

(*) in corso di istituzione